

6) REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA: INTERPRETAZIONE AUTENTICA**- O M I S S I S -**

Il Consiglio di Amministrazione,,
 UDITA la relazione del Rettore;
 VISTA la legge 240/2010;
 ATTESO che il vigente “Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” (D.R. n. 627/2021), nel disciplinare lo svolgimento e la conclusione delle procedure selettive ex art. 18, co. 1, e delle procedure valutative ex art. 24, co. 6, della legge 240/2010, prevede, rispettivamente agli artt. 6, co. 1-bis e 14, co. 2-bis che: *“Sono esentati dal sostenere la prova didattica-lezione coloro che già ricoprono la posizione di professore di ruolo e i ricercatori universitari che attestino lo svolgimento effettivo – a seguito di formale conferimento di supplenza o affidamento – in corsi di studio universitari, di attività didattica per non meno di 5 anni accademici, anche non consecutivi;*
 RITENUTO opportuno, anche al fine di prevenire eventuali contenziosi in merito alla disposizione, esplicitare l’interpretazione delle norme sopra citate nel senso di considerare valida ai fini dell’esonero dal sostenere la prova didattica-lezione l’attività didattica svolta nell’ambito del *settore scientifico – disciplinare (o, in mancanza, del settore concorsuale) relativo al posto per il quale si svolge la selezione;*
 ATTESO che tale interpretazione appare congrua con la finalità della norma, che è quella di accertare le competenze didattiche del candidato in funzione delle specificità disciplinari proprie di ciascun settore, che richiedono abilità didattiche differenziate;
 VISTA la deliberazione approvata sull’argomento in questione dal Senato Accademico nella riunione odierna,

DELIBERA

per quanto di propria competenza, di approvare la seguente interpretazione autentica degli artt. 6, comma 1-bis e 14, comma 2-bis del “Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” (D.R. n. 627/2021): *lo svolgimento effettivo – a seguito di formale conferimento di supplenza o affidamento – in corsi di studio universitari, di attività didattica per non meno di 5 anni accademici, anche non consecutivi, dal quale scaturisce l’esonero dal sostenere la prova didattica-lezione deve intendersi riferito all’attività didattica svolta nell’ambito del settore scientifico – disciplinare (o, in mancanza, del settore concorsuale) relativo al posto per il quale si svolge la selezione.*

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area risorse umane.*

In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Pierpaolo Limone)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005